



All. n. 3 - CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (CS) disciplina la fornitura – suddivisa in lotti - di Arredi vari e relativi servizi accessori quali trasporto, consegna nelle sedi di destinazione, assemblaggio ed installazione/a posa in opera a regola d'arte, per varie UU.OO. di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN).

Nel corpo del CS con il termine:

- 1) **SA (Stazione Appaltante):** Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN);
- 2) **Concorrente o ditta concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del contratto in oggetto;
- 3) **Aggiudicatario o impresa aggiudicataria:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- 4) **CT (Capitolato Tecnico):** che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;
- 5) **Disciplinare di gara:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- 6) **CS (Capitolato speciale):** il presente documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;
- 7) **DUVRI:** documento unico di valutazione dei rischi interferenti;
- 8) **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontà di acquisire i beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CS;
- 9) **R.U.P.:** il Responsabile Unico del Procedimento;
- 10) **D.E.C.:** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- **D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016** avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- **DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.** avente ad oggetto: “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- **D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- **Prescrizioni amministrative** contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CS e nel CT e nel capitolato generale;
- **T.U. n. 445/2000;**
- **L. 287/90 e s.m.i.:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ai sensi della legge n. 287/90 è fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera

consistente la concorrenza. E' fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 2 – OBIETTIVI, OGGETTO, IMPORTO DELL'APPALTO E OPZIONE D'ACQUISTO

Con la fornitura oggetto del presente CSA questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" intende procedere all'acquisizione di arredi per varie UU.OO. con l'obiettivo di:

- Perseguire il raggiungimento dei Lea, come attestato dalla Direzione Medica di Presidio nella relazione tecnico estimativa;
- Ottimizzare il confort alberghiero al fine di una maggiore umanizzazione dei luoghi di cura e degli ambienti di lavoro, come previsto dall'Atto Aziendale (ex. art. 28); a tal fine la Direzione include nel novero degli investimenti anche i beni di supporto alle attività istituzionali quali gli arredi ad essa funzionali.

Il presente CS ha per oggetto la fornitura di arredi e relativi servizi accessori quali trasporto, consegna nelle sedi di destinazione, assemblaggio ed installazione e posa in opera a regola d'arte, per le varie UU.OO. di questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

La fornitura è suddivisa in n. 5 lotti distinti:

- ✓ Lotto 1 – arredo tecnico;
- ✓ Lotto 2 – arredo sanitario;
- ✓ Lotto 3 – arredo degenza;
- ✓ Lotto 4 – carrelli;
- ✓ Lotto 5 – barelle.

Per la descrizione analitica della fornitura e delle relative caratteristiche tecniche si rinvia al CT.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 793.000,00 Iva esclusa così suddiviso:

(Tabella 1)

LOTTE	IMPORTO A BASE D'ASTA DEL LOTTO IVA ESCLUSA (col. A)	Opzione d'acquisto IVA esclusa (col. B)	IMPORTO MASSIMO STIMATO DEL LOTTO, IVA ESCLUSA (somma col. A + col. B)
Lotto 1) Arredo in acciaio	€ 110.000,00	€ 88.000,00	€ 198.000,00
Lotto 2) Arredo sanitario	€ 175.000,00	€ 100.000,00	€ 275.000,00
Lotto 3) Arredo degenza	€ 145.000,00	€ 116.00,00	€ 261.000,00
Lotto 4) Carrelli	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 35.000,00
Lotto 5) Barelle	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00

La posa in opera si intende a regola d'arte e comprensiva di tutto quanto occorra a garantire la perfetta funzionalità dei beni forniti che dovranno essere realizzati su misura ed adattarsi perfettamente alle destinazioni d'uso.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi ai requisiti imposti dalle vigenti normative in materia, alle caratteristiche tecnico-costruttive di livello pari o superiore a quelle indicate nel CT (all.n. 1 del presente Capitolato Speciale) **o equivalenti** e dovranno essere conformi alle esigenze dei servizi utilizzatori di questa SA.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere privi di difetti intrinseci.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati negli atti di gara, allo scopo di rendere gli allestimenti perfettamente operativi e rispondenti alle finalità proprie.

Si precisa che le misure riportate per gli arredi sono indicative, devono pertanto essere verificate, prima della messa in produzione, previo sopralluogo obbligatorio dei locali da arredare.

Opzione d'acquisto ai sensi dell'art. 1331 c.c.

Questa Azienda procederà all'aggiudicazione definitiva degli arredi dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico per le quantità ivi indicate riservandosi sin d'ora di procedere, entro 24 mesi dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, all'acquisto dall'operatore economico aggiudicatario, di ulteriori quantitativi di arredi con caratteristiche identiche a quelle dei prodotti aggiudicati per un importo massimo pari al valore sopra indicato quale "opzione d'acquisto" (cfr. *Tabella 1, col. B*).

In tale ipotesi l'aggiudicatario sarà obbligato a fornire gli ulteriori quantitativi di arredi alle stesse condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione ed alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente capitolato speciale.

L'opzione di acquisto è subordinata:

- all'emergere di ulteriori necessità;
- al reperimento di idonee risorse economiche;
- ad un periodo temporale di 24 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- alla verifica dell'assenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore avente condizioni economiche migliorative

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. **l'importo massimo stimato dell'appalto è pari ad € 793.000,00 Iva esclusa** (di cui € 467.000,00 Iva esclusa per la fornitura degli arredi oggetto del CT ed ulteriori € 326.000,00 Iva esclusa per l'eventuale acquisto di ulteriori arredi).

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'aggiudicatario per l'eventuale mancata attivazione della suddetta opzione di acquisto da parte di questa Azienda.

Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà di questa Azienda di procedere alla variante dei contratti qualora si verifichino i presupposti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Si evidenzia sin d'ora che in caso di esercizio dell'opzione d'acquisto questa Azienda procederà ad emettere ordinativo di fornitura avente un numero CIG diverso da quello del lotto di riferimento; ciò in ottemperanza a quanto previsto da ANAC nella *FAQ n. A49 – Sezione: obblighi informativi verso l'Autorità*.

Fuori produzione:

Si precisa che ogni eventuale modifica in corso di fornitura dei codici dei prodotti offerti in sede di gara dovrà essere preventivamente autorizzata dalla U.O.C. Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica di questa SA.

A tal proposito si evidenzia che l'impresa aggiudicataria potrà non fornire il prodotto offerto in sede di gara e le parti di ricambio solo in caso di sopravvenuta "fuori produzione" accertata mediante la seguente documentazione da consegnare al Responsabile Unico del Procedimento:

- ✓ dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal Contraente ovvero dal produttore (se diverso dal Contraente);
- ✓ dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal Contraente con l'indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione";
- ✓ tutta la documentazione tecnica relativa al prodotto offerto in sostituzione già richiesta e prodotta per il prodotto fuori produzione.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc.) o affiancati da altri più recenti, questa SA procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione" anche mediante la visione di un campione che l'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta per essere sottoposto a valutazione di conformità. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dell'impresa aggiudicataria.

A seguito dell'analisi delle dichiarazioni di cui sopra e dell'analisi effettuata sul prodotto offerto in sostituzione è facoltà di questa SA:

- accettare il nuovo prodotto corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara;
- rifiutare il nuovo prodotto, quando con proprio giudizio insindacabile la SA lo giudichi non perfettamente rispondente alle caratteristiche previste dal capitolato e rispondenti alle esigenze di questa SA e recedere in tutto o in parte dal contratto. In caso di recessione parziale rimane fermo il diritto per la SA di acquistare presso altro operatore economico il prodotto occorrente a danno dell'impresa aggiudicataria restando a carico di quest'ultima sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla SA a causa dell'inadempienza; la ditta inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

Tutti i materiali usati dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia.

Gli arredi e/o i componenti saranno consegnati nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.

Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono alla SA il diritto di rifiutare i beni, in danno all'Impresa aggiudicataria.

Art. 3 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

E' obbligo dell'impresa aggiudicataria effettuare, prima della messa in produzione degli arredi, il sopralluogo delle sedi e dei locali di destinazione al fine di:

- rilevare le misure esatte degli spazi disponibili;
- concordare con i rispettivi Coordinatori Infermieristici di reparto i colori degli arredi da fornire.

Non si assumono pertanto responsabilità per eventuali criticità si riscontrassero all'atto dell'installazione degli arredi.

Ogni onere di cui sopra e di quant'altro precisato in seguito deve essere ricompreso nel prezzo contrattuale richiamando l'impresa aggiudicataria a quanto previsto dal successivo art. 4 –consegna e installazione.

Art. 4 –CONSEGNA E INSTALLAZIONE

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e della conseguente sottoscrizione del contratto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterà all'aggiudicatario ordine contabile per la consegna e l'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il servizio di consegna e allestimento è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere e spesa inerenti l'imballaggio, il trasporto al piano, l'assemblaggio e l'installazione a regola d'arte.

Gli arredi dovranno essere consegnati, assemblati, installati e pronti all'uso entro e non oltre **40 (quaranta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine.**

Questa Azienda si riserva di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del comma 8 del art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

I prodotti devono essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli stessi durante il trasporto e le fasi successive pertanto le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto resta a carico dell'impresa aggiudicataria.

Gli arredi devono essere consegnati e montati, completi in ogni parte, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria nelle seguenti sedi dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord:

- **UOC Anatomia Patologica – P.O San Salvatore – Pad. I – Primo livello;**
- **Poliambulatori – P.O. San Salvatore – Pad. I – Secondo livello;**
- **U.O.C Chirurgia - P.O. San Salvatore di Pesaro – Pad. A – Primo piano;**
- **U.O.C. Neurologia – P.O. San Salvatore Pesaro – Pad. H – Primo piano;**
- **U.O.C Ortopedia – P.O. San Salvatore Pesaro – Pad. A Secondo piano;**
- **Servizi vari (varie sedi aziendali Pesaro/Fano).**

Potrebbe altresì essere concordata la fornitura parziale di alcuni arredi, o parti di essi, prontamente utilizzabili. L'impresa aggiudicataria non potrà pretendere maggiori compensi in dette anticipazioni di consegna.

L'ultimazione della fornitura si considererà avvenuta solo dopo aver constatato che tutti gli arredi di cui ai rispettivi ordinativi, siano stati forniti correttamente e definitivamente installati e pronti all'uso.

La SA, ove al momento dell'ordine non sia in grado di indicare tutti i locali destinatari, comunicherà alla ditta in forma scritta, prima del giorno fissato per la consegna, gli elenchi dei rimanenti ambienti.

Entro lo stesso termine, la SA si riserva la facoltà di effettuare modifiche alle destinazioni indicate negli elenchi inizialmente trasmessi, fermo restando l'obbligo della ditta aggiudicataria di provvedere al montaggio.

E' obbligo dell'impresa aggiudicataria dare preventiva comunicazione scritta ai referenti delle rispettive UU.OO. che verranno indicati nell'ordinativo di fornitura, al RUP ed al DEC, del programma di installazione degli arredi in modo da consentire il coordinamento con le esigenze dei vari servizi sanitari e/o con la tempistica dei lavori.

Qualora la consegna venga ultimata in ritardo rispetto ai tempi sopra indicati la SA si riserva la facoltà di applicare una penalità giornaliera nella misura di cui al successivo art.13 del presente Capitolato speciale. In caso di ritardi superiori a 20 giorni rispetto ai tempi di consegna e installazione sopra indicati, questa SA si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c. come previsto dal successivo art. 15 del presente Capitolato Speciale.

Restano a carico dell'impresa aggiudicataria:

- il trasporto;
- il trasferimento dei materiali a piè d'opera al locale di installazione, compreso l'utilizzo di eventuali macchine di sollevamento, aperture nelle pareti e relativo ripristino, ecc.;
- l'imballaggio e il suo smaltimento;
- l'installazione ed il montaggio a regola d'arte;
- la guardiania dei materiali fino all'attestazione, con esito favorevole, di regolare esecuzione;
- l'assistenza ad eventuali collaudi previsti;
- servizio di assistenza full-risk per la durata del periodo di garanzia.

Art. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al DEC (che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva).

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Il DEC potrà nominare i referenti per la consegna (es. Coordinatori dei reparti) i quali dovranno procedere alla sottoscrizione dei documenti di trasporto, ai controlli previsti dall'art. 6 del presente capitolato speciale e provvedere ad attivare gli interventi post garanzia di cui all'art. 8 del presente capitolato speciale.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC potranno essere integrati dalle disposizioni che verranno introdotte dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto sopra esposto il DEC, al termine della consegna ed installazione degli arredi aggiudicati ed ordinati provvede a rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni

Art. 6 – CONTROLLI SULLE FORNITURE

In occasione della consegna, che deve obbligatoriamente avvenire previo accordo con il DEC o con il referente indicato nell'ordine, verrà sottoscritto da quest'ultimo il documento di trasporto di trasporto (DDT) che dovrà riportare l'elenco dettagliato dei colli e la tipologia di arredo in esso contenuto. All'atto della consegna della fornitura dovrà essere rilasciata al referente incaricato tutta la documentazione (manuali d'uso e manutenzione).

La firma, posta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. Considerata infatti l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L'aggiudicatario dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse risultare **non conforme** a quelli aggiudicato.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata all'aggiudicatario che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 20 (venti) giorni naturali, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax); qualora la sostituzione venga effettuata in ritardo rispetto ai termini sopra indicati la SA si riserva la facoltà di applicare una penalità giornaliera nella misura di cui al successivo art. 13 del presente Capitolato speciale.
- restituire la merce all'aggiudicatario, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino ai locali di destinazione indicati sull'ordine.

L'aggiudicatario deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte della SA per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte di questa SA non solleva l'aggiudicatario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera lo stesso dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Art. 7 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Il soggetto incaricato della verifica di conformità, nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva (a componente singola o plurima) provvede a tutte le attività analiticamente descritte nel presente articolo avvalendosi del supporto di professionisti specificatamente qualificati (nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, l'incarico è affidato a soggetti esterni) al fine di assolvere correttamente alla verifica tecnico-funzionale delle installazioni effettuate.

Il soggetto incaricato agisce nel plenum della composizione, pertanto a ciascuna riunione ove viene effettuata l'attività connessa con le operazioni di collaudo dovranno essere presenti tutti i componenti e conseguentemente non sono ammessi membri in sostituzione dei membri effettivamente designati.

Il R.U.P. trasmette progressivamente al soggetto incaricato della verifica di conformità:

1. la copia della documentazione tecnica dei prodotti aggiudicati oggetto della fornitura;
2. copia del contratto sottoscritto;
3. copia delle certificazioni/dichiarazioni di conformità/ecc.,
4. eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Esaminati i documenti acquisiti il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno della/e visita/e di verifica di conformità e ne informa il R.U.P. che ne dà tempestivo avviso all'aggiudicatario e

al DEC.

Le prove funzionali sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno obbligatoriamente essere effettuate in contraddittorio alla presenza del soggetto incaricato della verifica di conformità e del DEC.

Se l'aggiudicatario, pur tempestivamente invitato, non interviene alla/e visita/e di verifica di conformità, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Azienda e la relativa spesa è posta a carico dell'aggiudicatario.

Il DEC ha l'obbligo di presenziare alla/e visita/e di verifica di conformità.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la verifica di conformità ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

Le verifiche previste sono le seguenti:

1) Verifica documentale o fase preliminare nella quale viene accertata la rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico, dal progetto presentato dall'impresa aggiudicataria in sede di gara ed a quanto aggiudicato ed ordinato;

2) Verifica Operativa o fase di collaudo destinata a verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche da parte dell'esecutore indicando la collaudabilità o meno della fornitura. Si procederà pertanto alla verifica della qualità complessiva della fornitura e della relativa funzionalità;

3) Esito del collaudo o fase conclusiva nella quale il collaudatore decide alternativamente:

- a) **accettazione** delle prestazioni in caso di piena e regolare rispondenza dell'esecuzione alle prescrizioni di contratto; in tale ipotesi si procederà pertanto con il rilascio del certificato di verifica di conformità;
- b) **rinvio** dell'esito conclusivo **ossia il verificatore sospende la verifica** con assegnazione all'esecutore di un termine ad adempiere in caso di difetti o lievi mancanze che qualora sanati, rendano comunque collaudabili le prestazioni eseguite; in tale ipotesi l'esecutore (impresa aggiudicataria) sarà tenuto ad ottemperare alla predetta richiesta al fine di una nuova verifica. Il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescritte;
- c) emissione di **un'autorizzazione provvisoria** all'uso se la mancanza di una o più condizioni non pregiudicano la funzionalità dell'intera fornitura; in tal caso **il verificatore sospende la verifica** e prescrive specificamente le attività da porre in essere con assegnazione all'esecutore di un termine ad adempiere. Il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescritte;
- d) **rifiuto** delle prestazioni in caso di gravi difetti o mancanze rispetto alla prescrizioni del contratto. In tale ipotesi non si procederà all'emissione del certificato di verifica di conformità ed il verificatore trasmette al RUP il verbale corredata di dettagliata relazione per i successivi provvedimenti che il RUP valuterà di proporre alla SA (risoluzione contrattuale, incameramento della cauzione definitiva, ecc.).

La durata massima delle sospensioni di cui ai punti b) e c) è fissata in 20 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, in caso quindi di esito anche solo parzialmente negativo del collaudo verrà applicata all'impresa aggiudicataria, per ogni giorno intercorso dalla data del relativo verbale di collaudo e fino alla data della nuova installazione di arredi conformi alle caratteristiche richieste, una penalità giornaliera nella misura di cui al successivo art. 13 del Capitolato Speciale

L'impresa aggiudicataria provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare gli arredi/complementi d'arredo non conformi entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data di sospensione del collaudo. Si intendono a carico dell'aggiudicatario stesso gli oneri derivanti dai disservizi provocati dalla mancata installazione che verranno quantificati dalla SA.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di verifica di conformità, compreso l'assemblaggio e l'installazione ed in ogni caso nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell'aggiudicatario.

Ultimate le operazioni di cui sopra, il verificatore, qualora ritenga collaudabile la fornitura emette il **certificato di verifica di conformità) ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.**

Art. 8 – SERVIZIO DI POST VENDITA IN REGIME DI GARANZIA

I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione, a errata esecuzione o installazione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla ditta aggiudicataria nella documentazione tecnica.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a garantire un periodo di assistenza post-vendita in garanzia minimo pari a 24 mesi ovvero per il maggior periodo offerto in sede di gara, a decorrere dalla data di accettazione della fornitura formalizzata mediante sottoscrizione del certificato di verifica di conformità di cui all'art.7 del presente capitolato speciale. La garanzia post-vendita comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa l'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio.

L'impresa aggiudicataria non è svincolata da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente all'esito positivo del collaudo. In tale periodo, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.1668 c.c., l'impresa aggiudicataria è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati o da altre cause; inoltre l'impresa aggiudicataria, in tale periodo è garante delle forniture eseguite e si obbliga a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza all'uso, finché corretto, dei beni.

Gli interventi di garanzia/ripristino atti ad assicurare la funzionalità degli arredi, dovranno essere effettuati entro 72 ore dalla richiesta di intervento, pena l'applicazione della penalità previste al successivo art. 13 del presente capitolato speciale. In caso di impossibilità di ripristino dell'efficienza del bene, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione dell'arredo o complementi d'arredo entro 10 giorni (dieci) lavorativi dal primo intervento, pena l'applicazione delle penalità previste dal successivo art. 13 del presente capitolato speciale.

Nulla è dovuto in ordine al servizio sopra descritto intendendosi compreso nel corrispettivo contrattuale, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suo incaricato) e dal Tecnico incaricato dall'impresa aggiudicataria da quale risulti:

- n° dell'ordinativo di fornitura;
- l'ora e il giorno della richiesta di intervento;
- n° dell'intervento;
- l'ora e il giorno dell'intervento;
- descrizione dell'intervento;
- l'ora e il giorno dell'avvenuto ripristino.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura del tempo;
- uso improprio e/o manomissione degli arredi;
- cause di forza maggiore.

Nell'ipotesi in cui si verificano identici eventi di guasti/rotture sulla medesima tipologia di arredo/componente, con conseguente richiesta di intervento (n. 3 eventi per ciascun anno di garanzia), la SA si riserva di applicare le penali previste dall'art. 13 del presente capitolato speciale nelle misure ivi indicate.

Art. 9 – CORRISPETTIVO, ONERI CONTRATTUALI E NORME DI SICUREZZA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura e servizi accessori oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della SA.

L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito <http://www.ospedalimarchenord.it/> nella sezione "Bandi e avvisi di gara", che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I..

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano **essere pari a zero**.

Art. 10 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

I prezzi offerti, indicati nei rispettivi moduli offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

L'impresa aggiudicataria fatturerà gli importi inerenti la fornitura aggiudicata, comprensiva dei servizi connessi e specificatamente disciplinate nel presente capitolato, a seguito di emissione dell'ordinativo di fornitura, successivamente alla consegna.

Ogni fattura deve essere accompagnata da bolla di consegna. Il DDT dovrà riportare la firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo Incaricato in qualità di referente per la consegna.

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs.50/2016 questa Azienda procederà come segue:

- non oltre 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformità il RUP emetterà il **certificato di pagamento**;
- il certificato di pagamento verrà notificato all'aggiudicatario a mezzo pec;

- solo a seguito della comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potrà emettere la relativa fattura;
- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i, a pena di nullità assoluta.

Art. 11 - SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

Art. 12 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti come segue:

(l'impresa aggiudicataria è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte della SA)

Parametro di valutazione	Penale	Modalità di applicazione
Termine per l'ultimazione dell'installazione (art. 4 del presente capitolato)	1% del valore contrattuale della fornitura mancante	Per ogni giorno solare di ritardo
Termine per la sostituzione di arredi e complementi d'arredo non conformi (art. 5 del presente capitolato)	1% del valore contrattuale della fornitura da sostituire	Per ogni giorno solare di ritardo
Termine per l'effettuazione dell'intervento di assistenza post-vendita: riparazione/sostituzione (art. 8 del presente capitolato)	1% del valore contrattuale della fornitura oggetto dell'intervento	Per ogni ora solare di ritardo nell'intervento. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e installazione di arredo sostituito.
In caso del verificarsi di n. 3 identici eventi sulla medesima tipologia di arredo/componenti (art. 8 del presente capitolato)	1% del valore contrattuale	

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento di comunicazione della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accettabili dalla SA, ovvero pervengano in ritardo rispetto al termine sopra indicato, saranno applicate al fornitore le relative penali a decorrere dall'inadempimento.

L'applicazione delle penali previste da presente articolo non preclude il diritto della SA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Rimane fermo comunque per la SA il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno dell'aggiudicatario qualora la merce non venga consegnata/sostituita nei termini prescritti. Resta

a carico della ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla SA a causa dell'inadempienza; la ditta inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

Questa SA si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l'Ufficio Legale riterrà opportuno.

Art. 14 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la SA potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'impresa aggiudicataria, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla SA.

Per il risarcimento dei danni, la SA potrà rivalersi, mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 15 RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **in caso di ritardi superiori a 20 giorni rispetto ai tempi di consegna e installazione previsti dall'art. 4 del presente capitolato;**
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (es. verifica di conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegna prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile. Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Questa Azienda si riserva di non procedere alla sottoscrizione del contratto con la/e società aggiudicataria/e qualora, nelle more della medesima sottoscrizione, venga avviata una convenzione Consip o aggiudicata dal soggetto aggregatore una fornitura avente condizioni economiche migliorative. L'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale è subordinato alla verifica dell'assenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore avente condizioni economiche migliorative.

Art. 17 TUTELA AZIONI CONTRO TERZI

L'Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore. L'impresa aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti di questa SA in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso.

Art. 18 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 19 RINVIO

PER LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PER I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.